m amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0009920.13-04-2016





Direzione Generale

Prot. n.

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Autorità competente ex Direttiva Ministeriale n. 42 del 24.02.2016 Divisione II Sistema di Valutazione Ambientale

Dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Oggetto: Procedura di Verifica Assoggettabilità a VAS ai sensi dell' art.12 del DLGS 152/2006 e s.m.i. del Programma "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili" di cui allo schema di D.P.C.M da emanarsi ai sensi dell'art. 35 c. 1 della Legge 11 Novembre 2014 n. 164. - Osservazioni

In relazione alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del programma in oggetto la scrivente Agenzia, analizzata la documentazione trasmessa, invia le seguenti osservazioni:

- 1) si esprime perplessità in merito alla procedura scelta di assoggettare a verifica di assoggettabilità il programma in quanto lo stesso non sembra rientrare nella tipologia dei piani interessati dai commi 3 e 3 bis dell'art 6 del Dlgs 152/2006 e smi, richiamati dall'art. 12 dello stesso Dlgs, ma ricadere nei piani/programmi relativi alla "gestione dei rifiuti" che "definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto" come descritto dall'art.6, comma 2 lett. a) sempre del Dlgs 152/2006 e smi. La tipologia degli impianti individuati dal programma ricade nell'All. III lett n) (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9,D10 e D11, ed allegato C lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) o in alternativa nell'All IV lettera z.b) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". La necessità dell'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti previsti è presente anche nel richiamo fatto a pag 62 del rapporto ambientale preliminare.
- 2) Il programma è incentrato sulla assunzione che il "fabbisogno di incenerimento" sia un "obiettivo" di piano da raggiungere "quale unica soluzione possibile per garantire l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti stessi". Di fatto la stessa gerarchia di gestione dei rifiuti indicata dalla Direttiva quadro pone l'incenerimento solo al penultimo livello delle scelte possibili prima dello smaltimento prevedendo almeno tre/quattro livelli (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero) più strategici e

L'ARPA UMBRIA è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 per le seguenti attività: Servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali e alimentari con emissione di pareri tecnici ed esecuzione di controlli ambientali. Gestione reti di monitoraggio della qualità dell'aria. Gestione reti di monitoraggio quantitativo dell'acqua. Attività di supporto per registrazioni EMAS, certificazioni ambientali e valutazioni di impatto ambientale. Attività di vigilanza per incidenti rilevanti. Gestione progetti speciali. Gestione attività servizi informatici



- prioritari. Nel rapporto ambientale preliminare questi livelli sono riportati unicamente come obiettivi di calcolo fisso (quindi un semplice artificio contabile) per quantificare un cosiddetto fabbisogno su cui basare l'evoluzione e la strategia impiantistica nazionale.
- 3) Il fabbisogno indicato dal programma rischia di non essere reale in quanto non prevede ad esempio evoluzioni più consistenti dei quantitativi di raccolta differenziata, maggior recupero dei materiali o forme alternative di trattamento chimico fisico e biologico che potrebbero essere garantite in modo rapido, economico e sostenibile con la conversione in alcune regioni, degli impianti TMB esistenti in impianti di trattamento a freddo con recupero di materia. Il flusso dei rifiuti dal fabbisogno diventa elemento indispensabile all'alimentazione e mantenimento del sistema impiantistico previsto, rischiando di cristallizzare se non addirittura deprimere gli elementi prioritari della strategia di recupero. Della valutazione delle possibili alternative che dovrebbe essere centrale non si trova traccia nel rapporto ambientale preliminare.
- 4) La scelta di stabilire un "fabbisogno" come "obiettivo" rende rigida, poco flessibile e gestibile l'intera strategia di gestione del ciclo dei rifiuti. Tutto il sistema ruota in questo modo attorno all'incenerimento come scelta prevalente se non unica per un periodo di anni estremamente prolungato nel tempo proporzionale alla vita tecnica ed economica degli impianti previsti. Si tratta in effetti di impianti dai costi elevati che vanno ammortizzati negli anni e che richiedono una alimentazione continua e costante nel tempo per essere economicamente sostenibili. Verrebbe meno quindi ogni ipotesi di miglioramento delle fasi di recupero e riciclo propri di una economia virtuosa della gestione dei rifiuti.
- 5) Il rapporto ambientale preliminare assolve in poche righe all'obbligo, ai sensi dell'allegato I del Dlgs, di descrizione del punto 2. delle "Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate" motivando la mancata analisi con il fatto che il programma rappresenta una base preliminare del processo di programmazione (pag 50 del RAP), che tale processo vede coinvolti altri soggetti istituzionali (pag 50 del RAP) e che il programma non contiene elementi diretti in grado di incidere in termini di impatti significativi sull'ambiente (pag 46, 61 e 64 del RAP). Anche in questo caso il rapporto indirizza verso una scelta univoca ed irrinunciabile escludendo anche minimamente che la stessa possa comunque in modo indiretto o diretto incidere sulle componenti ambientali senza un'analisi seppur minima a giustificazione di quanto descritto.
- 6) In primo luogo la stessa individuazione di aree (sotto forma di regioni e macroregioni) con diversi fabbisogni di incenerimento determina di per sé una selezione localizzativa da cui con certezza discenderanno effetti ambientali rilevanti strettamente collegati alla tipologia impiantistica prevista ed ai criteri localizzativi scelti con il decreto.
- 7) E' possibile, fin da questa fase della procedura, nel rispetto della sostenibilità ambientale dei luoghi interessati, individuare dei criteri tesi alla mitigazione degli impatti collegati che, sebbene non strettamente quantificabili, potrebbero essere quantomeno identificati e analizzati in termini di trend, potenzialità, frequenza, persistenza e reversibilità, analisi che non è stata fatta nel rapporto ambientale preliminare. Inoltre non sono stati identificati parametri minimi comuni a scala nazionale per stabilire criteri di idoneità/esclusione per la definitiva localizzazione degli impianti in un'ottica condivisa di minimizzazione degli impatti ambientali, rinviando tale fase alle singole scelte locali.
- 8) In relazione al punto precedente la valutazione dovrebbe comprendere a titolo di esempio la minimizzazione dell'effetto cumulativo delle emissioni in atmosfera rispetto a situazioni critiche locali, la minimizzazione degli impatti dovuti alla movimentazione dei rifiuti nei territori interessati che nella logica ed indirizzo del DPCM dovrebbe modificarsi significativamente, la considerazione dei valori paesaggistici e naturalistici nella definizione delle aree idonee, confrontando, come detto, le varie alternative includendo non solo la riduzione dello smaltimento in discarica ma anche un elevato impiego a livello nazionale delle operazioni di prevenzione, riciclo e recupero in una logica di potenziamento ed ottimizzazione riconoscendone tra l'altro l'intrinseco valore sociale ed economico
- 9) Al contrario non effettuare la valutazione nel rapporto nei termini precedentemente descritti determina l'obbligo per enti e stakeholders di aderire ad una scelta a senso unico (incenerimento) accettando taglia, tipologia e potenzialità impiantistica senza possibilità di opzione verso soluzioni alternative. In questo modo le successive fasi di valutazione a cui il programma rimanda appaiono

L'ARPA UMBRIA è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 per le seguenti attività: Servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali e alimentari con emissione di pareri tecnici ed esecuzione di controlli ambientali. Gestione reti di monitoraggio della qualità dell'aria. Gestione reti di monitoraggio quantitativo dell'acqua. Attività di supporto per registrazioni EMAS, certificazioni ambientali e valutazioni di impatto ambientale. Attività di vigilanza per incidenti rilevanti. Gestione progetti speciali. Gestione attività servizi informatici



fortemente penalizzate togliendo autonomia ai processi a carico degli enti locali ed operando contrariamente allo spirito "partecipativo" della VAS nei territori coinvolti.

Per quanto indicato nei punti precedenti si ritiene quindi che il Programma in oggetto può avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbe essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Sistema Informativo Ambientale ARPA Umbria Dott. Paolo Stranieri



